

Un rebus?

OBIETTIVI STANDARD O GENERALI, OBIETTIVI INTEGRATIVI ED OBIETTIVI AGGIUNTIVI

Umberto Tenuta

In un'epoca in cui le certezze mancano in ogni campo, evidentemente non potevano mancare le incertezze in ordine agli **obiettivi formativi** della scuola dell'autonomia.

Obiettivi standard o generali, obiettivi integrativi, obiettivi aggiuntivi.


Come districarsi?

È criterio interpretativo fondamentale andare a ripercorrere l'iter formativo della norma, che nel nostro caso è il Regolamento dell'autonomia scolastica di cui al D.P.R. 275/1999.

Agli articoli 1 e 2 della bozza del 4 marzo 1998 di tale decreto si legge:

<<L'autonomia delle istituzioni scolastiche è funzionale al raggiungimento degli **Obiettivi formativi** e degli standard di apprendimento e di qualità dei servizio scolastico definiti a livello nazionale>>

<<Nella definizione dell'orario complessivo di ciascun corso di studi sono indicati gli spazi orari che le istituzioni scolastiche dedicano a **discipline e attività curriculari integrative**>>



Nell'articolo 3 si specifica:

<<Le istituzioni scolastiche determinano, i curricoli in modo che vi siano comprese: ...

<<a) **le discipline e le attività fondamentali** ...

<<b) **le discipline e le attività che integrano obbligatoriamente il curricolo**, nel rispetto degli spazi orari di cui all'articolo 2, comma 3, destinate alla realizzazione di finalità autonomamente individuate dalle scuole, in coerenza con gli obiettivi di ciascun corso di studi e con il contesto culturale, sociale ed economico...>>

<<I curricoli determinati a norma del comma 1 possono essere arricchiti con le discipline e le attività **aggiuntive facoltative**, che le istituzioni scolastiche possono programmare anche sulla base di accordi con le Regioni e con gli enti da esse delegati, per la realizzazione di **percorsi formativi integrati**>>.

Da quanto sopra emerge chiaramente che le istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente prevedere:

- **obiettivi formativi standard** (<<le discipline e le attività fondamentali>>)
- **obiettivi formativi integrativi** (<<discipline e attività curriculari integrative>>).

I suddetti **obiettivi obbligatori** <<possono essere arricchiti con le discipline e le attività aggiuntive facoltative>> (**obiettivi aggiuntivi**).

Al riguardo, è opportuno precisare che non si debbono confondere le <<**attività aggiuntive facoltative**>> e quindi gli **obiettivi aggiuntivi** con <<**percorsi formativi integrati**>>. **Integrati** sono i percorsi formativi, in quanto si aggiungono ai percorsi formativi obbligatori, ma gli obiettivi dei percorsi formativi integrati sono obiettivi formativi che si aggiungono agli obiettivi formativi obbligatori (**obiettivi generali ed obiettivi integrativi**) e quindi costituiscono **obiettivi formativi aggiuntivi**.

Nel testo definitivo del Regolamento dell'autonomia scolastica si afferma:

<<Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli **obiettivi generali ed educativi** dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale...>>

<<Il Ministro della pubblica istruzione... definisce:

<<a) gli **obiettivi generali** del processo formativo...>>

<<l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota **nazionale obbligatoria** e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;>>

<<Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il **curricolo obbligatorio** per i propri alunni in modo da **integrare**, a norma del comma 1, la **quota definita a livello nazionale** con la **quota loro riservata** che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte...

<<Nell'**integrazione** tra la **quota nazionale** del curricolo e **quella riservata alle scuole** è garantito il **carattere unitario** del sistema di istruzione ed è valorizzato il **pluralismo culturale e territoriale**...

<<Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano **ampliamenti** dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali...

<<I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere **arricchiti** con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali>>.

Da quanto sopra risulta pienamente confermata la distinzione in:

❖ **obiettivi formativi obbligatori**, che comprendono:

➤ gli **obiettivi formativi generali o standard**, determinati a livello nazionale (<<**quota nazionale del curricolo**>>)

➤ gli **obiettivi formativi integrativi** (<<**quota... riservata alle scuole**>>), che realizzano la <<**integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole**>>, garantendo il <<**carattere unitario del sistema di istruzione**>> e valorizzano il <<**pluralismo culturale e territoriale**...>>

❖ **obiettivi formativi aggiuntivi**, che arricchiscono ed ampliano il curricolo.

Gli **obiettivi generali o standard** e gli **obiettivi integrativi** assicurano la formazione integrale della personalità (<<**sistema integrato**>>). Questa formazione può essere ampliata o arricchita con gli eventuali **obiettivi aggiuntivi**, al di fuori di normale orario curricolare.

Comunque, se incertezze dovessero ancora nascere in ordine agli **obiettivi integrativi** ed agli **obiettivi aggiuntivi**, si potrebbe osservare che gli **obiettivi integrativi** vanno ad integrare obbligatoriamente la formazione, in quanto questa deve essere “*intera*” (“*integra*”). Senza gli **obiettivi integrativi**, la formazione è parziale, perché assicura la **formazione generale**, ma non la formazione delle identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli alunni.

Pertanto, gli **obiettivi integrativi integrano**, completano, la formazione della personalità, e come tali sono obbligatori.

La scuola dell'autonomia si caratterizza, appunto, per questa **integrazione**, che assicura il rispetto delle esigenze personali e del contesto socioculturale (<<**pluralismo culturale e territoriale**>>).

Tutte le iniziative attivate sin dagli anni '60 e riaffermate nella legge 820/1971 (*scuole a tempo pieno*), nella L. 517/1977 (*classi aperte*), nella L. 270/1982 e poi nei vari *Progetti educativi ministeriali*, a cominciare dalla fine degli anni '80, si muovono, appunto, nella prospettiva della personalizzazione educativa, al fine di assicurare l'integrazione della formazione generale con la formazione personale, cioè la formazione dell'uomo nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli alunni.

Al contrario degli **obiettivi generali o standard** e degli **Obiettivi integrativi**, gli **obiettivi aggiuntivi** non sono indispensabili: possono anche non essere perseguiti. Essi assicurano un auspicabile ma non obbligatorio **ampliamento ed arricchimento** della formazione della personalità e si muovono nella prospettiva della realizzazione di un **sistema formativo integrato**, realizzando la continuità educativa tra la scuola e l'extrascuola.

Non integrano la formazione, ma la arricchiscono, la ampliano, la approfondiscono.

Le distinzioni di cui sopra non sono irrilevanti, perché consentono di definire il **curricolo obbligatorio** (**obiettivi generali o standard** ed **obiettivi integrativi**) ed il curricolo facoltativo (**obiettivi aggiuntivi**).